

COMUNE DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

LINEE DI INDIRIZZO TECNICHE E GESTIONALI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI, AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO E INTEGRATO AL COMMA 14 DALL'ART. 32-TER DEL D.L. N.77/2021.

PREMESSA

Il Comune di Pinerolo intende promuovere nel proprio territorio la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di una rete di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico e/o di uso pubblico. Occorre pertanto individuare la localizzazione territoriale, la tipologia delle infrastrutture di ricarica costituite dalle colonnine e le valutazioni tecniche ai fini istruttori in merito all'iter autorizzativo e alle specifiche caratteristiche e modalità d'uso.

Le presenti linee di indirizzo si applicano in tutti i casi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico o aperto al pubblico ed è rivolta a utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di installazione. Non si applica per eventuali infrastrutture di ricarica su suolo pubblico dedicate a particolari categorie di utenti, quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico, le auto pubbliche, il car sharing, etc. Per questi casi si rimanda a specifiche trattazioni che verranno definite in relazione allo sviluppo di progetti speciali dedicati.

Per punto di ricarica si intende un'interfaccia caratterizzata da più prese e/o connettori in grado di ricaricare un veicolo alla volta e pertanto associato a uno stallo dedicato alla sosta dei veicoli alimentati a energia elettrica in ricarica.

Per infrastruttura di ricarica o colonnina si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

1. PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Gli operatori che aderiranno alla manifestazione d'interesse, promossa dal Comune, dovranno impegnarsi a installare infrastrutture di ricarica su una o più

delle aree identificate di seguito:

PROGETTO INFRASTRUTTURA	INDIRIZZO INFRASTRUTTURA	COORDINATE APPROSSIMATIVE	N. STALLI
1	Piazza Avis	44.893790, 7.343923	2
2	Palazzetto dello Sport viale Grande Torino 2	44.890533, 7.350535	2
3	Parcheggio via dei Rochis	44.888458, 7.347854	2
4	Corso Torino - Mc Donald's	44.888478, 7.355086	2
5	Parcheggio pubblico Coop	44.884351, 7.351989	4
6	Viale Mamiani	44.886675, 7.337971	2
7	piazzale Battaglione Alpini di Susa	44.883224, 7.336181	2
8	Via Vigone zona "Le Torri"	44.883644, 7.342708	2
9	Via Bignone zona "Le Macine"	44.880537, 7.345191	2
10	Cimitero urbano via San Pietro Val Lemina	44.890769, 7.317879	2
11	Piazzale San Maurizio	44.889169, 7.325885	2
12	Parcheggio ospedale civile, Viale 17 Febbraio 1848	44.883832, 7.317516	2 oppure 4
13	Parcheggio Strada Provinciale 195 - Riva di Pinerolo	44.894055, 7.383936	2
14	Parcheggio via Borra - zona "La Porporata"	44.900320, 7.361270	2 oppure 4

15	Via delle Scuole Baudenasca	44.857809, 7.383277	2
16	Frazione Talucco, Via Talucco Basso	44.948554, 7.290341	2
17	Frazione Costagrande, Via Costa 222	44.918482, 7.315650	2

In riferimento ai punti di ricarica sopra individuate, si precisa che, sulla base del Decreto Legislativo 257 del 2016, le due tipologie di infrastrutture vengono così distinte, oltre alle ricariche bici e moto previste nelle Frazioni Talucco e Costagrande:

- a) per colonnine di tipo "*Quick charging*" devono intendersi quelle che consentono il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 7 kW e inferiore a 22 kW;
- b) per colonnine di tipo "*Fast charging*" quelle che consentono il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

In generale, in tutte le località ove è prevista una significativa presenza giornaliera di veicoli, caratterizzata da brevi permanenze degli stessi, mediamente inferiori ai 60 minuti, sarà necessario installare colonnine *fast charging*, in quanto in grado di ricaricare più velocemente.

2. VALUTAZIONI TECNICHE AI FINI ISTRUTTORI

L'installazione delle colonnine *quick charging* dovrà avvenire presso:

- strade di quartieri di cintura a prevalente carattere residenziale e terziario;
- parcheggi scambiatori;
- autorimesse e parcheggi a pagamento;
- poli attrattori di traffico.

L'installazione di colonnine *fast charging* dovrà avvenire presso:

- strade in zone ad alta affluenza veicolare che richiedano brevi tempi di sosta;
- aree di servizio;
- impianti dismessi di distribuzione di carburante nell'ambito di progetti di rifunionalizzazione e/o riqualificazione;
- stazioni ferroviarie;
- centri di aggregazione sociale;
- aree di carico/scarico merci (con stalli di sosta compatibili con le dimensioni di veicoli commerciali con carico fino a 3,5 tonnellate).

3. ITER AUTORIZZATIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

A) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 23 c. 2-bis della Legge n. 35/2012 la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico o assoggettato è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. La domanda per l'installazione delle infrastrutture di ricarica e suoi allegati progettuali deve essere presentata sul sistema informatizzato dello Sportello Unico Attività Produttive.

B) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA SCIA

Secondo le disposizioni dell'allegato 1 al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2017 è richiesta la presentazione dei seguenti documenti ed elaborati tecnici a corredo della SCIA (o più SCIA) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici:

3.1. Documento di inquadramento del progetto, contenente:

- a) la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;
- b) numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;
- c) le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
- d) l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive;
- e) il Piano di manutenzione indicando il soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
- f) modalità e attività di informazione e comunicazione previste, incluso il piano tariffario.

3.2. Progetto tecnico, per ogni infrastruttura, comprensivo di:

- a) inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti:
 - i. planimetria riportante la localizzazione delle infrastrutture di ricarica che dimostri la rispondenza ai requisiti di cui al capitolo "1. Principi di localizzazione territoriale";
 - ii. planimetrie su diversa scala di approfondimento dell'area interessata dal progetto relative a: stato di fatto, stato di progetto ed eventuali planimetrie e sezioni di dettaglio tecnico costitutivo:
 - planimetria di inquadramento del contesto in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di fatto;
 - planimetria di inquadramento dell'intervento in scala coerente con la dimensione del territorio interessato dal progetto (da 1:1000 a 1:200) relativamente allo stato di

- progetto;
 - planimetrie di dettaglio dell'intervento in scala 1:200 comprensive di stato di fatto, stato di progetto e raffronto con le modifiche al suolo pubblico per effetto dell'inserimento dell'infrastruttura proposta;
 - planimetrie e sezioni esecutive tipiche e/o di dettaglio in scala 1:10 rappresentanti le opere necessarie alla realizzazione del progetto presentato, comprensive dei particolari costruttivi/installativi;
- b) segnaletica orizzontale e verticale;
- c) cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;

3.3. relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica:

la relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente, gli standard delle prese di cui allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita.

Si ricorda che i punti di ricarica devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.

3.4. copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica

o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).

Le domande di installazione dovranno rispettare i fabbisogni relativi all'ultimo aggiornamento della tabella 2 sopra riportata. Eventuali eccedenze saranno valutate direttamente dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici o suo delegato, secondo i criteri sopra riportati;

3.5. copia della richiesta di manomissione del suolo pubblico.

Tale richiesta, completa di tutti gli elaborati va presentata sul portale GESTIONE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO, attivato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 04/04/2023, raggiungibile tramite procedura on line sul sito del Comune di Pinerolo, disponibile ai seguenti link: <https://hosting.pa-online.it/001191/sportello-unico-digitale/>;

3.6. copia del protocollo d'intesa sottoscritto con l'operatore economico affidatario, dal quale dovranno emergere chiaramente gli impegni che saranno assunti dall'operatore economico nel rispetto delle norme di riferimento e quanto riportato nelle presenti Linee Guida. In particolare, tale documento darà conto che:

- a) la concessione di suolo pubblico, da rilasciare nelle localizzazioni

individuare nel precedente capitolo 1, per l'installazione e l'esercizio delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici è regolamentato in base all'art. 57 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), come altresì modificato e integrato al comma 14 dall'art. 32-ter del d.l. 77/2021;

b) l'affidatario dovrà impegnarsi a garantire a propria cura e spese tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica relativa agli stalli dedicati e a installare le colonnine nelle aree scelte dall'Amministrazione comunale ed indicate nelle presenti linee guida. La concessione d'uso del suolo per l'installazione delle infrastrutture di ricarica avrà la durata massima di 15 (quindici) anni;

c) alla scadenza della concessione l'operatore è obbligato ad effettuare a propria cura e spese il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di mesi tre, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione comunale;

d) contestualmente all'assegnazione dell'atto di concessione, l'assegnatario dovrà fornire idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne il Comune di Pinerolo per ogni danno o pregiudizio indebitamente arrecato dalle infrastrutture con massimale non inferiore a € 200.000,00. Il Comune di Pinerolo, per ragioni di pubblico interesse, potrà richiedere un adeguamento del massimale al concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi al più tardi entro 30 giorni (trenta) dalla richiesta;

f) contestualmente all'assegnazione dell'atto di concessione, l'assegnatario dovrà fornire idonea polizza assicurativa o fideiussione, operativa a prima richiesta, dell'importo di Euro 200.000,00 che garantisca il Comune di Pinerolo da ogni possibile inadempienza del concessionario

L'operatore dovrà assicurare la sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria per il pronto ripristino della completa funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore. Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale. In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Pinerolo e l'operatore dovrà risolvere il guasto o malfunzionamento entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi.

4. IMPEGNI, OBBLIGHI E DIVIETI DELLE PARTI

4.1. Impegni del Concessionario

Il concessionario dovrà provvedere, in piena autonomia e a propria cura e spese, alla progettazione, fornitura ed installazione delle infrastrutture di ricarica nonché alla relativa manutenzione, ordinaria, straordinaria e gestione per tutta la durata della concessione.

Il progetto delle infrastrutture di ricarica, comprensive di ogni manufatto accessorio quali, a titolo di esempio e non esaustivo, armadi stabili, cabine, nicchie tecnologiche, dovranno essere presentati al Comune tramite SCIA entro 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi dall'assegnazione dell'atto di concessione. Saranno a carico del concessionario l'ottenimento degli eventuali necessari titoli abilitativi ed autorizzativi, comunque denominati, nonché ogni rapporto con enti gestori di sottoservizi.

Alla scadenza della concessione tutte le infrastrutture di ricarica, che dovranno essere in buono stato di manutenzione, diverranno di proprietà del Comune di Pinerolo.

In particolare il concessionario si impegna ad assolvere, in piena autonomia e a propria cura e spese, ai seguenti obblighi:

- fornire all'Amministrazione, contestualmente all'assegnazione dell'atto di concessione, idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne il Comune di Pinerolo per ogni danno o pregiudizio indebitamente arrecato dalle infrastrutture con massimale non inferiore a € 200.000,00. Il Comune di Pinerolo, per ragioni di pubblico interesse, potrà richiedere un adeguamento del massimale al concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi al più tardi entro 30 giorni (trenta) dalla richiesta;
- fornire all'Amministrazione, contestualmente all'assegnazione dell'atto di concessione, idonea polizza assicurativa o fideiussione, operativa a prima richiesta, dell'importo di Euro 200.000,00 che garantisca il Comune di Pinerolo da ogni possibile inadempimento del concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dal relativo atto di concessione, compresa l'eventuale rimozione di ogni manufatto al termine della concessione;
- ridurre al minimo i disagi conseguenti ai lavori di installazione;
- provvedere alla progettazione, fornitura, installazione, messa in esercizio, collaudo e gestione dell'infrastruttura di ricarica;
- garantire idonea illuminazione degli stalli assegnati per la ricarica elettrica;
- garantire il ripristino della pavimentazione e di ogni altro elemento interessato dalle attività di installazione, nonché la manutenzione della pavimentazione e la pulizia delle superfici date in concessione;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura di ricarica, onde garantirne le condizioni di funzionalità e di sicurezza per tutta la durata della concessione, anche in funzione delle modifiche del quadro normativo;
- ottenere dalle Autorità competenti, anche ai fini della sicurezza e prevenzione incendi, le autorizzazioni e abilitazioni necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura e al suo esercizio;
- dotarsi di colonnine di ricarica munite delle garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
- fornire il servizio di ricarica ai veicoli di qualsiasi marchio automobilistico;
- garantire la fruibilità del servizio h.24 gg.7/7 senza alcuna interruzione, salvo per manutenzioni ad opera sia del concessionario sia del gestore della viabilità di accesso alle aree in concessione, nonché per esigenze di pubblico interesse o pubblica sicurezza o motivi istituzionali (manifestazioni, cerimonie ecc.). In tali casi, nulla sarà dovuto al Concessionario per la sospensione temporanea del servizio;
- utilizzare per la ricarica dei veicoli energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

- realizzazione dei necessari interventi di interconnessione e allacciamento alla rete elettrica;
- intestazione delle bollette energetiche con assunzione dei costi di gestione comprensivi di quelli per l'allaccio e la fornitura dell'energia elettrica;
- ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all'esecuzione degli allacciamenti, comprensivo delle eventuali ripiantumazioni di essenze verdi abbattute;
- adeguamento e rinnovamento periodico dell'infrastruttura in modo da mantenerla conforme alle evoluzioni normative e tecnologiche del settore;
- predisposizione di ogni misura atta a garantire il ripristino del sistema in caso di guasti nel più breve tempo tecnicamente possibile, anche in caso di atti vandalici;
- assunzione dei costi per la sostituzione ed eventuale smaltimento di quanto installato, nulla escluso;
- svolgere, d'intesa con il Comune, un'adeguata ed efficace campagna pubblicitaria al fine di rendere note all'utenza la localizzazione dell'infrastruttura, le modalità ed i costi di ricarica, oltre ai benefici in termini ambientali dell'iniziativa;
- realizzare e mantenere efficiente, ai sensi del Codice della Strada, della segnaletica orizzontale e verticale relativamente agli stalli di sosta oggetto di concessione;
- installazione di adeguata cartellonistica e segnaletica in accordo con il Comune, finalizzata ad illustrare il servizio offerto fornendo ogni utile comunicazione sulla sua fruizione;
- consentire all'utente il controllo remoto del processo di ricarica;
- fornire un sintetico report almeno semestrale sul funzionamento del servizio comprensivo delle informazioni sopra richieste;
- fornitura, a richiesta, di assistenza e consulenza al personale del Comune di Pinerolo su ogni questione inerente alla gestione e al funzionamento dell'infrastruttura.

Tale elencazione non ha carattere tassativo: nell'atto di concessione potranno essere previsti ulteriori obblighi a carico del concessionario.

Tutte le spese di realizzazione, gestione e manutenzione dell'infrastruttura saranno interamente a carico del concessionario, il quale incasserà i proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, cioè dal servizio di ricarica offerto agli utenti, senza corrispettivo alcuno per il Comune.

Il rischio d'impresa, resta interamente a carico del concessionario ricomprendendovi, a titolo esemplificativo, il rischio di volume venduto, il rischio di costo energetico, il rischio da domanda.

Il concessionario potrà gestire l'infrastruttura senza pregiudicare il diritto di altri operatori economici concorrenti di fornire analogo servizio all'utenza, anche in futuro.

E' fatto divieto al Concessionario di cedere il servizio a terzi, pena decadenza.

Il Comune di Pinerolo è comunque esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose sia durante la realizzazione dei lavori di installazione, sia durante l'intera durata della gestione del servizio.

4.2. Impegni del Comune

Il Comune di Pinerolo per la durata della concessione si impegna a:

- mettere a disposizione le aree e superfici necessarie per l'installazione delle colonnine e dei contigui posti-auto riservati ai veicoli elettrici da ricaricare;
- consentire sugli stalli dati in concessione la sola sosta finalizzata alla ricarica del veicolo;
- fornire collaborazione con il concessionario per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura;
- autorizzare la sosta gratuita dei veicoli elettrici, nei predetti posti-auto riservati, limitatamente al periodo necessario per la ricarica, in modo da favorire la turnazione degli utenti, anche alla luce del disposto dell'art. 158 comma 1 lett. h-bis) ed h-ter) D.Lgs. n. 285/1992;
- cooperare attivamente con il concessionario per un'apposita campagna informativa del nuovo servizio, anche mettendo a disposizione i propri canali comunicativi, nonché per eventuali ulteriori campagne informative e/o di sensibilizzazione durante il periodo della concessione;
- **autorizzare la manomissione del suolo pubblico** secondo il Regolamento per l'esecuzione di manomissioni del suolo pubblico, approvato con D.C.C. n. 68 del 29/12/2020, e i suoi allegati, approvati con D.G.C. n. 23 del 09/02/2021.

5. CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le colonnine previste sono di tipo "Quick charging"; in sede di valutazione dell'offerta sarà attribuito un punteggio maggiore per ogni colonnina di ricarica di tipo "Fast charging" che venga proposta.

Si precisa che le colonnine di tipo "Quick charging" devono intendersi quelle che consentono il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 7 kW e inferiore a 22 kW; le colonnine di tipo "Fast charging" quelle che consentono il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

Le colonnine di ricarica dovranno essere conformi ad ogni requisito normativo ed in particolare alle specifiche tecniche individuate dal D.Lgs. n. 257/2016.

Si richiamano in particolare i requisiti di interoperabilità.

Si richiede inoltre, nella fornitura ed erogazione del servizio all'utente, l'attuazione dell'interoperabilità tra reti (c.d. roaming tariffario) a beneficio del più ampio e semplice utilizzo da parte dell'utente (elemento soggetto ad offerta), in particolare si richiede l'interoperabilità con la rete del gestore delle colonnine elettriche già installate.

6. MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA - TARIFFE

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti senza alcun genere di esclusività per i soli abbonati.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- in linea con la direttiva 2014/94/EU, i gestori si impegnano a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;

- i gestori si impegnano a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica;
- metodi di pagamento: allo scopo di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, ecc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti.

Le strutture di ricarica e gli stalli di sosta posti in prossimità di esse sono accessibili solo a veicoli alimentati a energia elettrica.

In ogni caso, per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche.

Negli stalli di sosta posti in corrispondenza delle colonnine, la sosta è regolata secondo i seguenti principi:

- la sosta è vietata ai veicoli, pur alimentati ad energia elettrica, che non siano effettivamente in fase di ricarica;
- è consentita una sosta ai veicoli alimentati ad energia elettrica per il completamento della ricarica fino ad un massimo di 60 minuti; tale sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23:00 alle ore 7:00;
- è consentita fino a un massimo di 120 minuti, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, ai veicoli alimentati ad energia elettrica che siano in fase di ricarica presso i punti di ricarica a potenza ridotta.

I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli sopra indicati sono stabiliti dal Comune di Pinerolo e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, al numero di ricariche, ai KWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, al tempo di ricarica, allo stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione in tempo reale al Comune di Pinerolo.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fatta eccezione per le infrastrutture realizzate su suolo privato ad uso pubblico per le quali dovrà essere garantito il servizio di ricarica per tutto il periodo di apertura della specifica località.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale.

In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di Pinerolo.

Dovrà essere garantita un'idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo, compresa anche l'eventuale sostituzione della colonnina al fine di garantire la continuità del servizio.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare la sosta per la ricarica prolungata oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti.

Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica. L'importo delle tariffe per la ricarica dei veicoli elettrici applicato all'utenza sarà liberamente stabilito ed aggiornato dal concessionario, il quale sarà altresì libero di prevedere tariffe agevolate per determinate tipologie di clienti, così come di adottare iniziative ritenute commercialmente utili ed efficaci (ad es. punti premio, gift card, carte prepagate, abbonamenti, ecc.). Il Comune di Pinerolo potrà proporre eventuali forme di agevolazione od incentivazione, che il concessionario sarà libero di accettare. L'importo delle tariffe dovrà essere rapportato alla durata della concessione, non differenziato per tipologia di veicolo, libero da sovrapprezzi o oneri comunque denominati a carico degli utenti senza relazione contrattuale con il gestore. La tariffa potrà essere corrisposta nei modi più differenziati anche in funzione dell'evoluzione tecnologica/informatica, in particolare tramite smartphone, e senza vincolo al possesso di una card del gestore.

Per il pagamento della tariffa, dovrà essere garantita la interoperabilità tra reti (c.d. roaming tariffario), in particolare con la rete del gestore delle colonnine elettriche già installate, o in corso di installazione, da parte dell'Amministrazione Comunale. Le tariffe praticate e gli eventuali aggiornamenti saranno gestite in modo autonomo dal concessionario e obbligatoriamente comunicati almeno 7 gg. (sette) prima della loro applicazione all'Amministrazione, la quale sarà libera di darne diffusione sui propri strumenti comunicativi istituzionali, anche simultaneamente a quelle praticate da altri operatori economici presso altre infrastrutture di ricarica realizzate nel territorio comunale o contermini.

Il mancato rispetto, anche parziale, di quanto indicato al presente capitolo 6. "Modalità d'uso delle infrastrutture di ricarica" implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

Per quanto non disposto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della Legge 134/2012 e s.m.i.

7. MANUTENZIONE

Il titolare della concessione avrà i seguenti obblighi:

- a) fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- c) mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica/di uso pubblico oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- d) eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa.

Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari, connessi alla concessione per la installazione e l'esercizio delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

8. RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Pinerolo, con atto motivato del Dirigente o suo delegato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge.

Nel caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l'obbligo di ripristinarne la funzionalità nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni (tre).

Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente Regolamento sarà revocata al concessionario la concessione del suolo.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro tre mesi dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune con addebito delle spese al concessionario.

Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà le dovute azioni di legge.